REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

— del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

— dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

— della situazione del mercato interno della Comunità,

— dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche [3], le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [5], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [7], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
(3) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(6) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

ALLEGATO I

Prezzi minimi all'importazione

(ECU/t)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0806 20	– Uve secche :	
	– – presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno :	
0806 20 11	– – – Uve di Corinto	980,62
0806 20 12	– – – Uva sultanina	1 025,88
0806 20 18	– – – altre	1 025,88
	– – altre :	
0806 20 91	– – – Uve di Corinto	843,35
0806 20 92	– – – Uva sultanina	882,28
0806 20 98	– – – altre	882,28

ALLEGATO II

Tasse di compensazione

1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
980,62	970,81	9,81
970,81	951,20	29,42
951,20	921,78	58,84
921,78	892,36	88,26
892,36		287,03

2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
843,35	834,92	8,43
834,92	818,05	25,30
818,05	792,75	50,60
792,75	767,45	75,90
767,45		149,76

3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
1 025,88	1 015,62	10,26
1 015,62	995,10	30,78
995,10	964,33	61,55
964,33	933,55	92,33
933,55		332,29

4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
882,28	873,46	8,82
873,46	855,81	26,47
855,81	829,34	52,94
829,34	802,87	79,41
802,87		188,69